

(N. 1124)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LAMBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1955

Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nel territorio della Repubblica sorsero in epoche diverse, per iniziativa di enti pubblici, come Comuni e Province, scuole secondarie di vario tipo, parecchie delle quali si svilupparono notevolmente, ottennero il riconoscimento legale degli studi e degli esami ed ebbero vita florida e un notevole numero di alunni.

Nell'immediato dopoguerra parecchi enti pubblici, stretti da difficoltà finanziarie, chiesero ed ottennero che dette scuole fossero assunte dallo Stato.

Lo Stato però in tali casi, anziché assumere come proprie le scuole preesistenti, ricorre alla finzione giuridica di prendere atto della loro soppressione e di istituire *ex-novo* nella stessa sede analoghe scuole statali.

Nella pratica avviene che, mentre la nuova scuola conserva la stessa sede, la stessa attrezzatura e lo stesso personale subalterno, gli insegnanti invece vengono sostituiti con insegnanti statali.

Si tratta spesso di professori regolarmente abilitati, che hanno prestato servizio in quelle scuole da decenni ottenendo dagli enti pubblici che le amministravano garanzia di stabilità nel posto: l'assunzione della scuola da parte dello Stato frustra il loro lungo lavoro, quando essi, come talvolta accade, non hanno nemmeno più la possibilità di partecipare a concorsi statali per avere superato il limite di età.

Lo Stato, che in tutte le branche dell'amministrazione pubblica tiene costantemente conto delle condizioni e dei diritti del personale degli enti od uffici che esso assorbe, e che ha assunto nei suoi ruoli in passato il personale delle scuole elementari già comunali e poi divenute statali, non può ignorare la posizione di questi insegnanti che hanno speso gran parte della loro vita nelle scuole non statali a cui hanno dato vita e sviluppo.

Anche nell'ambito della scuola secondaria c'è stato a questo riguardo un importante precedente costituito dalla legge n. 1798 in data 17 settembre 1936, contenuta nel n. 239 della

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1936; in cui si dispone l'assunzione nei ruoli statali degli insegnanti degli istituti magistrali comunali, soppressi per la creazione nella stessa sede di istituti magistrali di Stato.

Nè vale l'obiezione che nei ruoli statali non è ammesso l'accesso se non attraverso i concorsi perchè, oltre ai casi accennati di sopra, negli scorsi anni furono ammessi nei ruoli speciali transitori molti insegnanti anche non abilitati che non avevano se non qualche anno di supplenza nelle scuole secondarie dello Stato.

Nel caso presente poi un principio di umanità e di giustizia impone di provvedere alla sistemazione di questi insegnanti che hanno

dato alla scuola una vita di lavoro e non hanno più alcuna possibilità di sistemare la loro posizione attraverso le vie normali.

A tale deficienza della legislazione scolastica che crea così grave danno ad una benemerita, seppur molto limitata di numero, categoria di insegnanti medi, si intende provvedere con il presente disegno di legge, il quale non prevede alcun aggravio finanziario per lo Stato.

La data del 1° settembre 1943, indicata nell'articolo 3, trova la sua ragione nel fatto che il passaggio allo Stato di queste scuole comunali ha avuto inizio con la guerra in seguito all'inflazione che ha compromesso la solidità dei bilanci degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori già in servizio come presidi o come insegnanti, con carattere di stabilità, presso scuole secondarie rette da enti pubblici, che abbiano ottenuto il riconoscimento legale degli studi, e che siano state o saranno soppresse per la loro sostituzione nella stessa sede con una analoga scuola statale, possono, a loro richiesta, essere assunti nei ruoli statali, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- a) siano forniti del titolo di abilitazione;
- b) dimostrino con dichiarazione dell'ente pubblico, da cui era gestita la scuola soppressa, che essi prestavano servizio con carattere di stabilità, all'atto della soppressione di essa.

Art. 2.

Il provvedimento di assunzione nei ruoli statali di cui all'articolo 1, viene preso indipendentemente dall'età dell'insegnante.

L'iscrizione nei ruoli statali viene fatta attribuendo a ciascuno il grado ed il trattamento iniziale della carriera dei professori, indipendentemente dalla funzione fino allora esercitata.

Gli anni di servizio prestati nella scuola non statale sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, salvo conguaglio delle quote di ritenuta da farsi a norma delle leggi vigenti.

Art. 3.

Il provvedimento previsto dalla presente legge si applica ai casi di scuole già rette da enti pubblici, che sono state sostituite con scuole statali a partire dal 1° settembre 1943 o che lo saranno in avvenire.